

Sent. n.

Cron. n.

R.G.M.L.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Vasto Caterina Salusti in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al nr. 333/2015 R.G.M.L., promossa con ricorso depositato in data 18 giugno 2015

da

[REDACTED] - nata a [REDACTED] il [REDACTED]
elettivamente domiciliata in Vasto presso la cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] giusta procura a margine del ricorso introduttivo

ATTORE

nei confronti di

[REDACTED] in persona del legale rappresentate pt elettivamente domiciliata in Vasto Corso Mazzini 214 presso lo studio dell'Avv Raimondi che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso notificato, giusta delibera del Direttore Generale n 511 del 20/10/2015

CONVENUTO

CONCLUSIONI

[REDACTED] ha concluso per la dichiarazione di illegittimità/nullità/inefficacia della sanzione disciplinare inflitta, anche per falsa applicazione o mancato rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni ovvero per violazione del Dec Leg 216/2003 in quanto costituente comportamento discriminante, ovvero per sviamento di



potere e ingiustizia manifesta dal momento che la sanzione è stata inflitta anche su fatti pregressi non contestati ovvero senza tener conto delle giustificazioni addotte dal lavoratore o per violazione dei principi costituzionali e dei diritti dei disabili; perché fosse accertato e dichiarato che sanzione è stata inflitta con intento di mobbing, con conseguente condanna della [REDACTED] convenuta all'integrale risarcimento del danno, quantificato in € 25.000 o nella diversa somma ritenuta di giustizia; in via ulteriormente subordinata, perché fosse accertato e dichiarato che la sanzione inflitta oltre ad essere eccessiva è sproporzionata, con conseguente derubricazione, con vittoria di spese

La [REDACTED] ha concluso in via preliminare per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in riassunzione; nel merito, per l'integrale rigetto della domanda accolta in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese

Svolgimento del processo

Con ricorso in riassunzione depositato in data 18 giugno 2015, [REDACTED] conveniva in giudizio la [REDACTED] deducendo di essere dipendente della convenuta quale infermiera professionale, assegnata dal distretto di [REDACTED] di aver formulato richiesta di congedo straordinario per cure, nel rispetto della normativa di riferimento, domanda rigettata quale diniego ingiustificato; di aver conseguito l'assenso verbale dal suo diretto superiore e di aver effettuato le cure fisioterapiche, in ragione del suo stato di salute, tanto da aver prodotto l'attestato di avvenute cure; di essere stata raggiunta da provvedimento disciplinare in ragione dell'avvenuta assenza ingiustificata dal posto di lavoro, nonostante le giustificazioni fornite. Deducenza la ricorrente, in punto di diritto, la violazione dei principi di gradualità e proporzionalità nell'adozione della sanzione disciplinare nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'art 7 Dec Leg 119/2011; deduceva inoltre il difetto di motivazione del provvedimento adottato nonché l'illegittimità essendo fondata su fatti non oggetto di specifica contestazione, nonché l'illegittimità del provvedimento adottato in quanto la convenuta non aveva minimamente preso in considerazione le giustificazioni fomite



dalla lavoratrice; deduceva inoltre come la sanzione fosse stata inflitta in violazione dei diritti dei soggetti deboli e in violazione dei principi costituzionali e della normativa posta a tutela dei soggetti disabili. Esponeva infine la ricorrente come il Giudice del Lavoro del Tribunale di Chieti, con ordinanza resa in udienza, dichiarava la propria incompetenza in favore del Giudice del lavoro del Tribunale di Vasto, avendo quindi riassunto il giudizio di fronte al Tribunale territorialmente competente.

Si costituiva in giudizio la [REDACTED] ricostruendo le vicende che avevano visto coinvolta la lavoratrice ricorrente che di fatto non aveva presentato preventivamente la domanda di congedo per cure, né aveva ottenuto la preventiva autorizzazione del datore di lavoro così risultando ripetutamente assente ingiustificata sul posto di lavoro; deduceva inoltre l'inammissibilità del ricorso in riassunzione, quale atto endoprocessuale e quindi il giudizio avrebbe dovuto essere riassunto con le modalità obbligatoriamente previste dalla legge per il processo civile telematico, dunque mediante deposito telematico e non cartaceo.

Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria ma sulla documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata quindi discussa e decisa, con lettura del dispositivo, all'udienza del 28 ottobre 2016

Motivi della decisione

In via preliminare, deve essere accolta l'eccezione sollevata dalla [REDACTED] convenuta, in ordine all'inammissibilità del ricorso in riassunzione depositato nelle forme cartacee.

Ai sensi dell'art 16 bis del Dec Leg n 179 del 2012 – obbligatorietà del deposito telematico - *“Salvo quanto previsto dal comma 5. a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il*



deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma.”

Dovranno quindi, nel caso di specie, essere svolte due diverse considerazioni: se il ricorso in riassunzione, successivo ad una pronuncia di incompetenza territoriale, sia un atto endoprocessuale da depositare esclusivamente per via telematica, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 1, del D.L. n. 179/12; quindi, quali siano le conseguenze giuridico-processuali in cui incorre la parte nell'ipotesi in cui abbia depositato nella forma cartacea l'atto che avrebbe dovuto essere depositato telematicamente.

Secondo giurisprudenza sia di legittimità che di merito, il ricorso in riassunzione, di un procedimento già instaurato innanzi ad un giudice dichiaratosi incompetente, non introduce un nuovo e diverso e autonomo giudizio, ma rappresenta la prosecuzione del medesimo procedimento, realizzando una perfetta *traslatio iudicii*: non a caso l'incompetenza territoriale è dichiarata con ordinanza; non a caso, ai sensi dell'art 50 c.p.c., all'esito della dichiarazione dell'incompetenza territoriale “*il processo continua davanti al nuovo giudice*”: non a caso, in seguito alla riassunzione, restano ferme le preclusioni precedentemente maturate e che, di fronte al giudice individuato come competente, siano utilizzabili gli atti istruttori espletati da quello dichiaratosi incompetente. | “*In caso di riassunzione ex art 50 c.p.c., il processo continua davanti al giudice competente, sicché, ai fini della prevenzione nella continenza di cause, il tempo d'inizio del processo è quello della notifica dell'atto introduttivo davanti al primo giudice, seppur incompetente.* (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 02/10/2015, n. 19773) ed ancora “*Quando, a norma dell'art. 50 cod. proc. civ., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice*



dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario" (Cass. civ. Sez. II Sent., 10/07/2008, n. 19030 conforme Cass. Civ n. 7392/08)

In ragione delle argomentazioni espresse, deve essere dichiarato come il ricorso in riassunzione si inserisca in un procedimento già avviato nell'ambito del quale le parti risultano essere già costituite, integrando un atto processuale proveniente dal difensore di una parte già costituita quale atto endoprocessuale, che deve essere depositato telematicamente.

Premesso quindi l'assunto secondo cui il deposito del ricorso in riassunzione debba avvenire telematicamente, deve essere accertato quali siano le conseguenze, dal punto di vista processuale, per la parte che abbia provveduto al deposito cartaceo dell'atto, come nel caso di specie. In assenza di una specifica previsione sanzionatoria, si dovrà accertare quale tipo di vizio affligga l'atto depositato in cancelleria con modalità diversa da quella "vincolata" dalla norma, che in tanto ha una sua ragione d'essere in quanto sia dotata di un significato prescrittivo effettivo.

Deve essere preliminarmente evidenziato come la questione non sia di natura formale, ma attiene alla natura e l'essenza dell'atto: infatti l'atto processuale che debba essere depositato telematicamente deve essere *in primis* redatto telematicamente e quindi depositato telematicamente, deducendosi come, se redatto nella forma cartacea, l'atto non è semplicemente nullo ma è da considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto redatto in modo assolutamente non previsto dalla normativa e totalmente privo degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo normativamente considerato, da considerarsi quindi non solo inidoneo a produrre gli



effetti processuali propri degli atti riconducibili al corrispondente tipo, ma anche non passibile di considerazione sotto il profilo giuridico.

L'atto processuale cartaceo, infatti, non è sottoscritto con firma digitale, non viene depositato nel rispetto delle regole tecniche e delle specifiche tecniche previste dalla normativa regolamentare del P.C.T. e non supera le barriere dei controlli della cancelleria, che certifica il deposito dell'atto e dei documenti allegati e mette a disposizione del giudice e delle altre parti processuali l'atto depositato telematicamente e i relativi allegati: per questi motivi, discostandosi in modo assoluto dallo schema legale tipico previsto come esclusivo dal legislatore, non può essere ritenuto idoneo al raggiungimento dello scopo del diverso deposito telematico.

Ciò premesso, il deposito del ricorso in riassunzione che non viene eseguito per via telematica, bensì in modo tradizionale con consegna materiale in cancelleria dei documenti, non può che essere dichiarato inammissibile, in quanto affetto da un deficit strutturale/ontologico che lo rende radicalmente inesistente dal punto di vista giuridico, dovendosi concludere dichiarando che la riassunzione della causa non è mai avvenuta,

con conseguente declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 50, secondo comma, c.p.c.

L'accoglimento della eccezione preliminare ha valore assorbente rispetto alla trattazione delle ulteriori questioni di merito, la cui disamina deve dunque ritenersi superflua.

In ordine alle spese di lite, tenuto conto della natura, della complessità e della assoluta novità della questione trattata, della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale e dell'assenza di pronunce della Corte di Cassazione sulla specifica questione oggetto di causa, si ravvisano gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P. Q. M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] così provvede:



1. rigetta il ricorso
2. compensa tra le parti le spese di giudizio

Vasto 28 ottobre 2016

Il Giudice
Caterina Salusti

IL CASO.it

